

EMENDAMENTI AL DL FARE (69/2013) APPROVATI NELLE COMMISSIONI AFFARI COSTITUZIONALIE BILANCIO DELLA CAMERA

Nel capitolo lavoro , art 35. :

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Conseguentemente:

dopo il capoverso 13--bis aggiungere il seguente:

13--ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute, adottato in accordo con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sentite le corrispondenti componenti delle Commissioni consultive permanenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e in agricoltura e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.

35.5

Taricco, Oliverio, Faenzi, Catania, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Florio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venitelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Di Stefano.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente all'interno dell'elenco delle deroghe:

Art. 41--bis.

(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo).

1. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera «m)», sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché i silos per i materiali vegetali»;

Dopo la lettera «v)» è inserita la seguente: «v--bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas»;

b) Alla lettera z), la parola «potenzialmente» è soppressa;

c) Dopo la lettera ll) è aggiunta la seguente:

ll--bis) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera»;

d) Dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente: «1--bis) frantoi»;

2. Alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Dopo la lettera: «v),» è inserita la seguente: «v--bis): Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;
- Dopo la lettera: «oo)» è aggiunta la seguente lettera: «oo--bis): stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato»;

41. 011.

Sani, Faenzi, Oliverio, Catania, Taricco, Mongiello,
Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Romele, Gallo, Di Stefano, Catanoso, Bobba.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

(Abilitazione all'uso di macchine agricole – patentino – :

Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le condizioni considerate equivalenti alla specifici abilitazione».

Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'Accordo del 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, è posticipato al 22 marzo 2015.

45.02.

Catania, Oliverio, Sani, Faenzi, Taricco, Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.